

O.M.S.  
COSTA ANNI-TORRETTI  
u SPARANO  
STROHO  
RAE

Studio Legale  
avv. Raffaele Maria Sparano

COPIA  
COMUNE DI BELVEDERE M.MO  
Provincia di Cosenza  
11 NOV 2014  
16491

ATTO DI PRECETTO

La Cooperativa Sociale Sociality 3000, P. IVA \*00346830789\*, in persona del  
l.r.p.t. Sig. ra Carrozzino Carmela, res. te in 87021 Belvedere M.mo (Cs) alla  
C.da Calabro, 24 elettivamente domiciliata in 87021 Belvedere M. Mo alla Via  
G. Fortunato, 86 presso lo studio dell' Avv. Raffaele Maria Sparano, C.F.  
SPRRFL77H12A773Y, pec: [raffaelesparano@pec.giuffre.it](mailto:raffaelesparano@pec.giuffre.it), tel/fax 0985.84222,  
dal quale è rappresenta e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto di  
precetto, espone quanto segue

Premesso

1. Che con sentenze n. 693/694/695/696/697/2012, emesse in data 19.07.2012 e depositate in cancelleria in data 31.07.2012, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo dott. ssa D. Turco, rigettando i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dal Comune di Belvedere M.mo (Cs) contro la Cooperativa Sociale Sociality 3000, confermava i decreti ingiuntivi opposti n. 88/90/102/106/107 del 2010 emessi dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, dell'importo di € 3.650,00 ciascuno, oltre interessi fino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio monitorio pari ad € 537,00 per diritti ed onorari, e condannava il Comune di Belvedere M.mo (Cs), in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 507,00 di cui € 222,00 per diritti e spese, € 285,00 per onorario, oltre spese forfetarie nella misura di 12,50%, Iva e Cpa come per legge;
2. che le suddette sentenze, munite della formula esecutiva in data 03.09.2012, venivano notificate in forma esecutiva e ricevuta dal Comune di Belvedere M.mo in data 12.10.2012;
3. che con sentenze n. 840/841/842/843/844/845/2012, emesse in data 12.09.2012 e depositate in cancelleria in data 29.09.2012, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo dott. Del Re, rigettando i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Belvedere M.mo (Cs) contro la Cooperativa Sociale Sociality 3000, confermava i

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinuncie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi.

L'avv. Raffaele Maria Sparano  
C.F. \*SPRRFL77H12A773Y\*  
Eleggo domicilio in Belvedere M.mo presso lo studio dell'avv. Raffaele Maria Sparano, via G. Fortunato n.86.

Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali.

Sono stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato

21.01.14  
Addi **SOCIALITY 3000**  
Cooperativa Sociale s.r.l.  
Sede Legale C/so Europa, 6  
Belvedere Marittimo (CS)  
P.IVA 02874400787

E' AUTENTICA



decreti ingiuntivi opposti n.92/93/94/95/101/103 del 2010 emessi dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dell'importo di € 3.650,00 ciascuno, oltre interessi dalla data di maturazione fino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio monitorio già liquidate in € 577,00 e condannava il Comune di Belvedere M.mo (Cs), in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 570,00 di cui € 265,00 per diritti, € 305,00 per onorario, oltre spese forfetarie nella misura di 12,50%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione;

4. che le suddette sentenze, munite della formula esecutiva in data 15.04.2013, venivano notificate in forma esecutiva e ricevuta dal Comune di Belvedere M.mo in data 19.04.2013;
5. che i relativi D.I. n. 88/90/92/93/94/95/101/102/103/106/107/2010, tutti confermati dalle predette sentenze all'esito del giudizio di opposizione, **munite della formula esecutiva** unitamente al P.Q.M. della sentenza loro riferita, venivano notificati in formula esecutiva al Comune di Belvedere M.mo in data 20.09.2013;
6. che essendo trascorsi 120 giorni dalla data della loro notifica, il debitore sino ad oggi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù del sopra indicato titolo esecutivo;
7. che è interesse dell'istante procedere in via esecutiva per il recupero del credito;

tanto premesso

#### INTIMA E FA PRECETTO

**Al Comune di Belvedere M.mo**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 87021 Belvedere M.mo (Cs) alla Via Maggiore Mistorni, 1 di pagare in favore dell'istante, **nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto**, le seguenti somme:


	<u>Diritti ed Onorari</u>
Sorte sentenze	€ 40.150,00
Interessi	€ 3.037,10
Diritti ed Onorari del giudizio monitorio e di lite	€ 11.902,00
Diritti copie titolo esecutivo	€ 127,44

Notifica Titolo esecutivo	€	121,88
Competenze Atto di precetto DM 55/2014	€	405,00
Notifica atto di precetto	€	16,00
Spese registrazione	€	2.200,00
<b>Totale</b>	€	<b>58.079,32</b>
Maggiorazione del 12,50% (Su € 11.902,00)	€	1.487,75
C.p.a. 4%	€	535,59
<b>Totale</b>	€	<b>60.102,66</b>
Iva 22% su imponibile (Su € 13.925,34)	€	3.063,57
Esborsi ax art. 15 dpr 633/72	€	557,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>63.723,58</b>

e così complessivamente € 63.723,58 ai quali devono aggiungersi ulteriori interessi sino alla data dell' effettivo saldo, con espresso avvertimento che, in difetto del pagamento nel termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge.

Belvedere Marittimo li 04.11.2014

Avv. Raffaele Maria Sparano




**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**  
**ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto Avv. Raffaele Maria Sparano C.F. SPRRFL77H12A773Y del Foro di Paola, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola n. 74/2013 del 16 settembre 2013, nella qualità di difensore e su procura di COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000, rilasciata a margine dell'atto di precetto che si notifica, ho notificato il su esteso ATTO DI PRECETTO per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**, in persona del Sindaco p.t. con sede in Via M. Mistorni, 1 – 87021 Belvedere Marittimo (Cs)-----  
mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 764861 P686P-7  
spedito dall'Ufficio Postale di Belvedere Marittimo (Cs) in data come da timbro postale.

Iscritto al n. 64 Reg. Cron.

Avv. \_\_\_\_\_



07.9.2014  
C.P.A.  
C.P.A.  
COPIA  
Sparano

ATTO DI PRECETTO

La Cooperativa Sociale Sociality 3000, P. IVA \*00346830789\*, in persona del l.r.p.t. Sig. ra Carrozzino Carmela, res. te in 87021 Belvedere M.mo (Cs) alla C.da Calabro, 24 elettivamente domiciliata in 87021 Belvedere M. Mo alla Via G. Fortunato, 86 presso lo studio dell' Avv. Raffaele Maria Sparano, C.F. SPRRFL77H12A773Y, pec: [raffaelesparano@pec.giuffre.it](mailto:raffaelesparano@pec.giuffre.it), tel/fax 0985.84222, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto di precetto, espone quanto segue

COMUNE DI BELVEDERE M.MO  
Provincia di Cosenza  
24 LUG 2014  
Prot. N° 11006

Premesso

1. Che con sentenze n. 693/694/695/696/697/2012, emesse in data 19.07.2012 e depositate in cancelleria in data 31.07.2012, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo dott. ssa D. Turco, rigettando i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dal Comune di Belvedere M.mo (Cs) contro la Cooperativa Sociale Sociality 3000, confermava i decreti ingiuntivi opposti n. 88/90/102/106/107 del 2010 emessi dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, dell'importo di € 3.650,00 ciascuno, oltre interessi fino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio monitorio pari ad € 537,00 per diritti ed onorari, e condannava il Comune di Belvedere M.mo (Cs), in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 507,00 di cui € 222,00 per diritti e spese, € 285,00 per onorario, oltre spese forfettarie nella misura di 12,50%, Iva e Cpa come per legge;
2. che le suddette sentenze, munite della formula esecutiva in data 03.09.2012, venivano notificate in forma esecutiva e ricevuta dal Comune di Belvedere M.mo in data 12.10.2012;
3. che con sentenze n. 840/841/842/843/844/845/2012, emesse in data 12.09.2012 e depositate in cancelleria in data 29.09.2012, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo dott. Del Re, rigettando i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Belvedere M.mo (Cs) contro la Cooperativa Sociale Sociality 3000, confermava i

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi.

L'avv. Raffaele Maria Sparano C.F. \*SPRRFL77H12A773Y\* Eleggo domicilio in Belvedere M.mo presso lo studio dell'avv. Raffaele Maria Sparano, via G. Fortunato n.86.

Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali.

Sono stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato

21.07.14  
Addi SOCIALITY 3000  
Cooperativa Sociale a r.l.  
Sede Legale C/sp Europa, 60  
Belvedere Marittimo (CS)  
P.IVA 02874400767

E' AUTENTICA



decreti ingiuntivi opposti n.92/93/94/95/101/103 del 2010 emessi dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dell'importo di € 3.650,00 ciascuno, oltre interessi dalla data di maturazione fino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio monitorio già liquidate in € 577,00 e condannava il Comune di Belvedere M.mo (Cs), in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 570,00 di cui € 265,00 per diritti, € 305,00 per onorario, oltre spese forfettarie nella misura di 12,50%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione;

4. che le suddette sentenze, munite della formula esecutiva in data 15.04.2013, venivano notificate in forma esecutiva e ricevuta dal Comune di Belvedere M.mo in data 19.04.2013;
5. che i relativi D.I. n. 88/90/92/93/94/95/101/102/103/106/107/2010, tutti confermati dalle predette sentenze all'esito del giudizio di opposizione, **munite della formula esecutiva** unitamente al P.Q.M. della sentenza loro riferita, venivano notificati in formula esecutiva al Comune di Belvedere M.mo in data 20.09.2013;
6. che essendo trascorsi 120 giorni dalla data della loro notifica, il debitore sino ad oggi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù del sopra indicato titolo esecutivo;
7. che è interesse dell'istante procedere in via esecutiva per il recupero del credito;

tanto premesso

#### INTIMA E FA PRECETTO

**Al Comune di Belvedere M.mo**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 87021 Belvedere M.mo (Cs) alla Via Maggiore Mistorni, 1 di pagare in favore dell'istante, **nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto**, le seguenti somme:

	<u>Diritti ed Onorari</u>
Sorte sentenze	€ 40.150,00
Interessi	€ 3.037,10
Diritti ed Onorari del giudizio monitorio e di lite	€ 11.902,00
Diritti copie titolo esecutivo	€ 127,44

Notifica Titolo esecutivo	€	121,88
Competenze Atto di precetto DM 55/2014	€	405,00
Notifica atto di precetto	€	8,25
Spese registrazione	€	2.200,00
<b>Totale</b>	€	<b>57.951,67</b>
Maggiorazione del 12,50% (Su € 11.902,00)	€	1.487,75
C.p.a. 4%	€	535,59
<b>Totale</b>	€	<b>59.975,01</b>
Iva 22% su imponibile (Su € 13.925,34)	€	3.063,57
Esborsi ax art. 15 dpr 633/72	€	557,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>63.595,58</b>

e così complessivamente € 63.595,58 ai quali devono aggiungersi ulteriori interessi sino alla data dell' effettivo saldo, con espresso avvertimento che, in difetto del pagamento nel termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge.

Belvedere Marittimo li 21.07.2014

Avv. Raffaele Maria Sparano



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**  
**ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**


Io sottoscritto Avv. 'Raffaele Maria Sparano del Foro di Paola, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola n. 74/2013 del 16 settembre 2013, nella qualità di difensore e su procura di COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000 ho notificato il su esteso atto di PRECETTO per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

**Comune di Belvedere M.mo.**, in persona del Sindaco p.t. con sede in 87021 Belvedere M.mo, Via M. Mistorni, 1-----

mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76486196876-S spedito dall'Ufficio Postale di Belvedere Marittimo (Cs) in data come da timbro postale.

Iscritto al n.33 Reg. Cron.

Avv. \_\_\_\_\_



COPIA

Studio Legale avv. Erica Quercia

Cetraro (CS) via Macchia di Mare,34

AVV. RAFFAEL E MARIA SPARANO

Via G. Fortunato, 86

87021 Belvedere Marittimo (Cs)

Tel / Fax: 0985 84 222

P. IVA: 02904880784

COMUNE DI BELVEDERE M.MO  
Provincia di Cosenza

20 SET 2013

GIUDICE DI PACE BELVEDERE M.MO

Prot. N°

15010

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi  
L'avv. ERICA QUERCIA  
Eleggo domicilio in CETRARO presso il suo studio sito in MACCHIA DI MARE, 34  
Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali e confermo inoltre di essere stato informato, ai sensi della succitata Legge, e di avere ricevuto lettura dei diritti previsti dalla norma

**SOCIALITY 300**

Cooperativa sociale a r.l.  
Sede log. via Europa, 6  
BELVEDERE M.MO (CS)  
Partita IVA: 0287440078

E' AUTENTICA

*[Handwritten signature]*

Ricorso per decreto ingiuntivo.

La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo Presidente p.t. P.I. 00346830789 con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60, elettivamente domiciliata in Cetraro (CS), via Macchia di Mare,34 presso lo studio dell' avv. Erica Quercia ( C.F. QRC RCE 70T 41C588B) che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

Premesso

- Che in data 07.01.2009 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num. 257/09 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale Sociality 3000 "l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al prelievo dei sacchetti";

che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e cartone, multimateriale ( plastica, vetro, lattine), materiale organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e commerciali di Belvedere M.mo;

che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone:

centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio

Abate, Castromurro a decorrere dal 01.01.09 al 30.06.09 per un

OGGI  
DEPOSITATO IN CARTELLA  
19/6/2013  
IL CANCELLIERE  
Marta

compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da corrispondersi mensilmente dietro presentazione di apposita fatturazione;  
che il comune di Belvedere M.mo ometteva il pagamento;  
che la raccolta veniva svolta dal personale posto alle dipendenze della suddetta cooperativa nelle zone indicate nella suddetta Ordinanza

Che pertanto la cooperativa Sociality 3000 accredita, per il mese giugno 2009, la somma di € 3.650 Iva compresa;  
che nonostante numerosi solleciti verbali, a mezzo del Presidente p.t., il comune di Belvedere non ha inteso pagare;  
che, atteso che il credito è supportato da prova scritta chiede che il presente decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo

Tanto premesso la cooperativa Sociale Sociality 3000 come sopra rappresentata e difesa,

#### CHIEDE

Che il Giudice di pace adito, ingiunga al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare immediatamente in favore del ricorrente, per la causale di cui in premessa, la complessiva cifra di euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre IVA. E CPA come per legge, nonché spese successive occorrenti.

Allega: copia ordinanza, fattura ed estratto registro Iva;

Belvedere Marittimo li 20.04.2010

(avv. Erica Quercia)





Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

73/8/2010

88/2010

80/2010

14/12/2010

— D.4.

### IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede;

Esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza;

Ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;

Visti gli artt. 633-641-642 c.p.c.; nonché art.63 co.1, disp.att. e trans. c.c.

### INGIUNGE

Al COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO in persona del sindaco p.t, di pagare immediatamente dalla notifica del presente decreto al ricorrente, la somma di **euro 3.650,00**, per la causale di cui al ricorso oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura che si liquidano in complessive euro 537,00= di cui euro 43,00= per spese, euro 349,00= per diritti, euro 145,00= per onorario, oltre spese generali, IVA , CPA come per legge e spese successive occorrente.


*Autorizza l'esecuzione provvisoria del presente decreto.*

*Avverte l'ingiunto che contro il presente decreto può proporre opposizione entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica innanzi a questo Ufficio e che durante lo stesso termine gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.*

Belvedere Marittimo, li 01.07.2010

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia



IL GIUDICE DI PACE

D.ssa Daniela TURCO

ca/7/usa  
Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA, oggi 01 LUG. 2010

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia

UFFICIO GIUDICE DI PACE  
DI BELVEDERE MARITTIMO

Il G.J.P. di BELVEDERE MARITTIMO CON SENT. N. 693/2012 DEL  
19-07-2012, DEPOSITATA 31-7-2012, HA COSÌ DECISO:  
PQM


Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 701/10, proposta dal Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. contro Cooperativa Sociale Sociality 3000, in persona del suo presidente, sig.ra Carmelina Carrozzino, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

1) Rigetta l'opposizione, di conseguenza conferma in toto il D.I. opposto n. 88/10 del 01.07.10 emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.

2) Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese

di lite che liquida in complessivi € 507,00, di cui € 222,00 per diritti e spese ed € 285,00 per onorario, oltre il 12,5 % forfettario per spese, oltre IVA e C.p.A., come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo li 19.07.12



IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Daniela Turco)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 31/7/2012


IL CANCELLIERE CI

*Manu*

Ufficio Giudice di Pace - Belvedere M.mo  
E' copia conforme all'originale  
Belvedere M.mo, 31/7/12

IL CANCELLIERE R3  
*Carrozzino*

BELVEDERE MARITTIMO, 31/7/2012



IL CANCELLIERE P.  
*Carrozzino*

GIUSEPPE CARROZZINO

UFFICIO GIUDICE DI PAOLA  
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a conoscenza il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Uffici della forza pubblica di concorrevi secondo le norme applicabili in questi e quando il provvedimento è stato emesso. **PRIMA REGISTRAZIONE**

08 AGO. 2013

BELVEDERE MARITTIMO,



**IL CANCELLIERE F.C.**  
(Giuseppe NEVIGATO)

**E COPIA AUTENTICA**

08 AGO. 2013



**CANCELLIERE I.**  
(Giuseppe NEVIGATO)

**TRIBUNALE DI PAOLA**

Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziero addetto all'UNEP presso il Tribunale di Paola  
Certifico di aver notificato copia dell'atto che precede a:

in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_  
Mediante consegna a mani di \_\_\_\_\_  
A mezzo posta con racc. AGIAR spedita da Paola oggi \_\_\_\_\_  
L'Ufficiale Giudiziero

Comune di Belvedere M. M. (CI), in via del Tribunale 3  
VIA MARCELLO M. MORI, 1 84011 Belvedere M. M. (CI)  
e via. di Sanale M. M. M. M.  
3/20/2013



conf. Sel.  
a  
AVV. LAZZARI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

nella persona dell'Avv. Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 701 /A/2010 R.G.A.C.

Oggetto: Opposizione a D.I. 88/10 reso dal Giudice di Pace di Belvedere

Marittimo il giorno 01.07.2010

Tra

COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Massimilla, nel cui

studio in Belvedere Marittimo, Via della Repubblica, 113, elettivamente

domicilia, giusta delibera della G.M. n. 219 del 12/10/2010 e mandato steso a

marginem dell'atto di citazione in opposizione.

Attore- OPPONENTE

E

COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000, in persona del legale

rappresentante p. t., Sig.ra Carmela Carrozzino, rappresentata e difesa

dall'avv. Egidio Rogati, nel cui studio in Belvedere Marittimo, via G.

Fortunato, 86, elettivamente domicilia giusto mandato a margine della

comparsa di costituzione e risposta

Convenuto- OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.07.12 le parti concludevano come da verbale in

pari data, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi-

SENT. N. 699/2012

CRON. N. 2173/2012

REP. N. \_\_\_\_\_

R.G. N. 701/A/2010

UD. DIS. 19/7/2012

DEP. 31-7-2012

COMUNE DI BELVEDERE M.MO  
Provincia di Cosenza  
- 9 OTT 2012  
/8872

Per il Comune di Belvedere Marittimo:

A) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 88/10 RG 73/10, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in persona del Giudice dr. Daniela Turco in data 01.07.10

B) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto opposto per nullità della procura e della corretta indicazione di parte ricorrente:

C) Previo accertamento dell'insussistenza della forma *ad substantiam* del contratto tra il Comune e la Cooperativa Sociality 3000, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante il difetto del requisito della liquidità ed esigibilità del credito per le ragioni illustrate e documentate come sopra;

Nel Merito

D) Accertare e dichiarare l'inadempimento nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo della Cooperativa Sociale Sociality 3000, in riferimento alle modalità di attuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani Porta a Porta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per la Cooperativa Sociale Sociality:

In via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione indicando il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione;

In via preliminare accertata la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi in opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli RG nn dal 700 al 710 del 2010 disporre la riunione, con effetto di trasmettere i fascicoli al coordinatore per adottare i provvedimenti all'uopo più opportuni;

sempre preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti, declinare la propria competenza per valore per il superamento dei limiti fissati ex art. 7 c.p.c. essendo, in tale ipotesi, competente il tribunale di Paola, sez. distaccata di Scalea;

Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n.69.

V'è ancora da specificare che la concessa provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la sua concessione, trattandosi di credito il cui titolo non rientra tra quelli previsti dall'art 642 comma 1, c.p.c. né poteva essere concessa in forza dell'art 642 comma 2, c.p.c..

Quanto alla richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione formulata dall'opposto, eccezione che deriverebbe dalla contestazione avanzata dall'opponente sulla forma e i contenuti del titolo di carattere amministrativo (ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco di Belvedere Marittimo), posto a fondamento del decreto ingiuntivo, si osserva:

nel caso esaminato la giurisdizione compete al giudice ordinario.

Invero, il decreto veniva emesso in forza di un documento fiscale (fattura cfr), ma non solo, pur a voler considerare la fonte che autorizzava la raccolta dei rifiuti Porta a Porta, ossia, l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco, v'è da chiarire in merito che, a seguito dell'emissione del provvedimento amministrativo e della sua definitività per omessa impugnazione nei termini

(come nel caso di specie) : *“Al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo”*, perché la natura di tale atto non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito del privato nei confronti dell'amministrazione, così come l'eventuale credito dell'amministrazione nei confronti del privato, trattandosi, nel caso che ci occupa, di un diritto soggettivo a percepire un credito,

La fattispecie integra un'ordinaria pretesa creditoria, il giudice, in tali casi, deve valutare solo se il privato abbia diritto o meno alla somma ingiunta per l'attività svolta e specificata in fattura.

La decisione appena assunta trova il suo fondamento in Cass. Sez. Unite Civile, ordinanza del 10 luglio 2006, n. 15611.

Quanto detto giustifica anche il fatto che le numerose contestazioni formulate dall'opposto sulla forma e i contenuti dell'ordinanza contingibile e urgente (cfr. in atti) emessa dal Sindaco di Belvedere Marittimo, non possono essere trattate in questa sede ma avrebbero potuto formare oggetto di opposizione al Giudice amministrativo se formulate nei termini.

Quanto alla all'eccezione sollevata dal Comune di: *“nullità del decreto ingiuntivo per impossibilità di identificare parte ricorrente- la mancata identificazione del rappresentante legale che ha conferito procura”* si osserva:

l'eccezione è infondata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4819 del 7 marzo 2005, è intervenuta in merito per sanare i differenti orientamenti che sul punto si erano formati nelle varie pronunce della Cassazione succedutesi nel tempo,

sostenendo che l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa.

Nel caso che ci occupa l'identità del soggetto, legale rappresentante della società che ha conferito il mandato, è desumibile dagli atti acclusi al fascicolo del monitorio in modo incontrovertibile, ed invero, nell'ordinanza contingibile e urgente -atto pubblico-, si legge a chiare lettere il nome del Presidente, legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000, nella persona della sig.ra Carmelina Carrozzino (cfr.), la quale, peraltro, sottoscriveva e autenticava la fattura allegata all'interno del fascicolo del monitorio (cfr.)

Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.

Il titolo in base al quale il decreto ingiuntivo veniva emesso è la fattura n. 31/09

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto ma costituisce al più un mero indizio (Cass. Civ. sez. II,


20/05/2004, n. 9593; Cass. Civ., Sez. II 28/04/2004 n. 8126; Cass. Civ. Sez. II 20/09/1999, n.10160)

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, come nel caso che ci occupa, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III /3/07/1998, n. 6502).

Dal che si può tranquillamente affermare che la fattura emessa, per non essere stata contestata, potrebbe assurgere di per sé ad elemento di prova.

In ogni caso, pur a voler considerare la fattura quale mero elemento indiziario, la domanda ha trovato comunque fondamento all'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento.

Tutti i testi escussi concordemente confermavano che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti : "*... i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti*" (cfr. Testimonianza resa da Impieri Agatino).



La raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta ( cfr. testimonianza del sig. Pietro Nocito).

Anche il dipendente del Comune di Belvedere Marittimo, sig. Ragone Fabio, escusso in qualità di teste, riferisce: "*[...] sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei*

luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa".

Così anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, oltre a confermare la relazione di servizio già acclusa agli atti del monitoraggio, confermava tutte le circostanze indicate dall'opposto (cfr).

Non pare, dunque, ci sia altro da aggiungere, l'opposizione è infondata e va rigettata, d'altra parte, per i motivi detti, l'opponente non ha fornito la prova dei fatti impeditivi e/o estintivi dell'altrui pretesa quali prospettati nell'atto introduttivo del giudizio.

Ritiene il Giudice, di dover contenere nei minimi tariffari le spese del presente giudizio per non aggravare ulteriormente la posizione dell'Ente, spese che rispondono al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e saranno liquidate come da dispositivo.

PQM


Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 704/10, proposta dal Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. contro Cooperativa Sociale Sociality 3000, in persona del suo presidente, sig.ra Carmelina Carrozzino, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

1) Rigetta l'opposizione, di conseguenza conferma in toto il D.I. opposto n. 88/10 del 01.07.10 emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.

2) Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese

di lite che liquida in complessivi € 507,00, di cui € 222,00 per diritti e  
spese ed € 285,00 per onorario, oltre il 12,5 % forfettario per spese,  
oltre IVA e C.p.A., come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo li 18/07/12



IL GIUDICE DI PACE


(Dott.ssa Daniela Turco)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi 31/7/2012

IL CANCELLIERE C1

(Mario Midaglia)



UFFICIO GIUDICE DI PACE  
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a  
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico  
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica  
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando  
il provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

BELVEDERE MARITTIMO, 3/9/2012

CANCELLIERE  
Flora



E' COPIA AUTENTICA

Belvedere Marittimo, 3/9/2012



TRIBUNALE DI FAOLA  
SEZIONE DISTACCATA DI SCALIA

Relata di Notifica

In ..... del mese di ..... in  
presenza del G. B. Neri  
in sottoscrizione ufficiale Giudiziaro editta al subscritto ufficio .....  
notificato copia dell'atto di .....  
.....

COMUNE DI BELUSOBENS N. no, in fono del Sindaco, pt,  
Cae sedi in Stou Belueh N. no (cs) via  
MAGGIORIE MISTONNI, 1.

Stampa illeggibile  
Firma illeggibile

SEMPRE  
MAI

AVV. RAFFAELE MARIA SPARANO  
Via G. Fortunato, 86  
87021 Belvedere Marittimo (Cs)  
Tel / Fax: 0985 84 222  
P. IVA: 02904880784

COPIA

Studio Legale avv. Erica Quercia

Cetraro (CS) via Macchia di Mare, 34

COMUNE DI BELVEDERE M.MO  
Provincia di Cosenza

- 7 GEN 2014

GIUDICE DI PACE BELVEDERE M.MO

Prot. N° 243

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi  
L'avv. ERICA QUERCIA  
Eleggo domicilio in Cetraro presso il suo studio sito in VIA MACCHIA DI MARE 34  
Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali e confermo inoltre di essere stato informato, ai sensi della succitata Legge, e di avere ricevuto lettura dei diritti previsti dalla norma

**Ricorso per decreto ingiuntivo.**

La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo Presidente p.t. P.I. 00346830789 con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60, elettivamente domiciliata in Cetraro (CS), via Macchia di Mare, 34 presso lo studio dell' avv. Erica Quercia ( C.F. QRC RCE 70T 41C588B) che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

**Premesso**

- Che in data 07.01.2009 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num. 257/09 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale Sociality 3000 "l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al prelievo dei sacchetti";

che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e cartone, multimateriale ( plastica, vetro, lattine), materiale organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e commerciali di Belvedere M.mo;

che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone: centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio Abate, Castromurro a decorrere dal 01.01.09 al 30.06.09 per un

**SOCIALITY 3000**  
Cooperativa Sociale a.r.l.  
Sede leg. C.so Europa, 60  
BELVEDERE M.mo (Cs)  
Partita IVA: 02874400787

E' AUTENTICA

DEP. 10/13

compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da corrispondersi mensilmente dietro presentazione di apposita fatturazione;  
che il comune di Belvedere M.mo ometteva il pagamento;  
che la raccolta veniva svolta dal personale posto alle dipendenze della suddetta cooperativa nelle zone indicate nella suddetta Ordinanza

Che pertanto la cooperativa Sociality 3000 accredita, per il mese marzo 2009, la somma di € 3.650 Iva compresa;  
che nonostante numerosi solleciti verbali, a mezzo del Presidente p.t., il comune di Belvedere non ha inteso pagare;  
che, atteso che il credito è supportato da prova scritta chiede che il presente decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo

Tanto premesso la cooperativa Sociale Sociality 3000 come sopra rappresentata e difesa,

#### CHIEDE

Che il Giudice di pace adito, ingiunga al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare immediatamente in favore del ricorrente, per la causale di cui in premessa, la complessiva cifra di euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre IVA. E CPA come per legge, nonché spese successive occorrenti.

Allega: copia ordinanza, fattura ed estratto registro Iva;

Belvedere Marittimo li 07.08.03

(avv. Erica Quercia)





Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

**IL GIUDICE DI PACE**

Letta il ricorso che precede;

Ritenuta la propria competenza;

Visti i documenti prodotti;

Visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

**INGIUNGE**

AL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO - SINDACO

p.t. - \_\_\_\_\_ di pagare

al ricorrente COOP. SOCIALITY 3000 P.I.V. P.T.

SEDE BELVEDERE MARITTIMO - CORSO EUROPA, 60= \_\_\_\_\_ entro il

termine di quaranta giorni dalla data di notifica del ricorso e del presente decreto, la complessiva somma di € 3.650,00=, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo, per la causale di cui al ricorso oltre a spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi € 559,50=, di cui € 50,50= per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Con avvertenza che può proporre opposizione davanti a questo giudice nel termine di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di integrale pagamento nello stesso termine e di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Belvedere Marittimo, li 23/10/2013

Il Cancelliere



*[Handwritten signature of the Cancelliere]*

Il Giudice di Pace

*[Handwritten signature of the Giudice di Pace]*  
Il Giudice di Pace  
(dr. Alfonso Del Re)

N. 87/2013  
Reg. D.I.

N. 98/B/2013  
RGAC

N. 1542/2013  
Cron.

N. \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_  
Rep.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA, oggi 24.10.2013

Il Cancelliere

*[Handwritten signature of the Cancelliere]*

Notificato l'atto che precede

a.....

Domiciliato a.....

Mediante il servizio postale.

~~Mediante consegna di copia a mano.~~

COMUNE DI BELLUNO  
VIA MARCONI MIRONI, 4 81021 BELLUNO (CN)

Notificato l'atto che precede alle persone indicate a mezzo posta con racc. A.G. con A.R. spedita da PAOLA oggi

20 DIC 2013

ANDREANI PATRIZIA  
Assistente UNEP  
TRIBUNALE DI PAOLA